



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. [REDACTED] R.G.

Il Giudice di Pace, [REDACTED], all'udienza del 30 aprile 2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letto il ricorso ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/98, depositato il 15.4.2021 - n. 837/2021 R.G., dall'Avv. Alessandro Todesco, quale procuratore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nata in Venezuela il [REDACTED], cittadina venezuelana, avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale Prot n. [REDACTED] Esp., emesso e notificato il [REDACTED] ed esaminata la documentazione allegata;

preso atto della costituzione a mezzo Pec della Prefettura di Rimini e del deposito di note difensive, sempre a mezzo Pec, da parte della Questura di Rimini; udito il difensore del ricorrente all'udienza, così provvede

PREMESSO

L'espulsione prefettizia viene disposta dal Prefetto territorialmente competente, con decreto motivato quando lo straniero si trovi nelle situazioni personali e di fatto previste al sopra citato articolo 13.

Si verte, nel caso di specie, ^{ipotesi} di espulsione prefettizia per soggiorno irregolare in violazione dell'art. 1, comma 3, L. n. 68/2007, avendo omesso la Enciso - secondo la prospettazione della Prefettura di Rimini - di dichiarare la propria presenza all'autorità di frontiera o alla Questura al momento dell'ingresso in Italia o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso.

La difesa del ricorrente ha contestato: a) la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, quanto alle ragioni poste a fondamento del decreto di espulsione; b) la carenza d'istruttoria, perché il timbro d'ingresso, apposto sul passaporto della [REDACTED] presso l'aeroporto di [REDACTED] equivarrebbe a dichiarazione di presenza e quindi il provvedimento di espulsione sarebbe "decontestualizzato", in quanto non riferibile alla specifica vicenda di cui si tratta; c) la violazione del principio di non refoulement, sancito dall'art. 19, comma 1, TUI e dall'art. 5 della



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

Direttiva Rimpatri, perché nello Stato di provenienza non sarebbe garantito il rispetto dei diritti fondamentali della persona; d) la violazione dell'art. 13 comma 2 bis TUI e art. 8 CEDU, perché la ricorrente avrebbe legami familiari, qualificati ed effettivi, nel Paese.

Per tali ragioni il provvedimento di espulsione sarebbe illegittimo.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, si osserva che nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione dell'art. 16-bis, comma 6, del d.lgs. n. 179 del 2012, non è ammesso il deposito telematico degli atti, che pertanto non può essere effettuato mediante posta elettronica certificata, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale prevista dalla norma sopra citata, che presuppone il previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 20575 del 29.9.2020).

Per tale ragione, la memoria difensiva dalla Prefettura e i documenti ivi allegati sono inammissibili.

Per la stessa ragione, sono inammissibili anche la memoria difensiva e i documenti depositati dalla Questura di Rimini; gli atti sarebbero comunque inammissibili non essendo configurabile, nei procedimenti in materia, un intervento *ad adiuvandum*,

Il ricorso può essere, in definitiva accolto - e il provvedimento prefettizio opposto, conseguentemente, annullato - sulla scorta delle difese introdotte dal ricorrente e, in particolare, sulla mancata valutazione della rilevanza dell'apposizione del timbro d'ingresso nel territorio dello Stato alla frontiera aeroportuale di ██████, sulla mancata valutazione della rilevanza dei legami familiari della ██████ nel territorio dello Stato, sulla mancata valutazione della garanzia del rispetto dei diritti fondamentali in Venezuela, evidenziandosi in particolare che i report di *Amnesty International* descrivono che, dallo scoppio della pandemia da Covid-19 nel mese di marzo 2020, le autorità venezuelane hanno tenuto in quarantena, in strutture inadeguate gestite dalla Stato, decine di migliaia di persone (migranti, rifugiati, persone che rientravano in patria e

